

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

**Circolare n. \_\_/14**

contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

*Approvata dal Comitato di Gestione in data \_\_\_\_\_*

**L'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

vista la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;

visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*” e successive modificazioni;

visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante “*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*”;

visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*”;

visti gli artt. 114-*quinquies* e 114-*decies*, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e relative disposizioni di attuazione da parte della Banca d'Italia, disciplinanti l'operatività nel territorio della Repubblica degli istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica comunitari;

**OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

Piazza Borghese, 3 - 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it) – email: [info@organismo-am.it](mailto:info@organismo-am.it)

C.F. 97678190584

visto l'art. 128-*quater*, comma 7, del TUB, e in particolare l'ultima parte secondo cui l'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione prevista nel predetto comma;

visto l'art. 128-*undecies*, del TUB, ove viene ribadita l'autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria dell'Organismo;

visto l'articolo 36, comma 2, del Regolamento Interno dell'Organismo, adottato con delibera del 3 maggio 2012 dal Comitato di Gestione, in base al quale lo stesso Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell'Organismo da leggi o regolamenti;

approva la seguente

## CIRCOLARE

### Art. 1

1. La presente Circolare si applica agli agenti che prestano nel territorio della Repubblica servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'art. 128-*duodecies*, del TUB nonché dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, comunicano all'Organismo l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività.
3. Nel caso di istituzione del punto di contatto centrale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate dallo stesso punto di contatto.

### Art. 2

1. L'elenco dei dati da comunicarsi all'Organismo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2 ovvero comma 3, è riportato nella Tabella allegata.

#### Art. 3

1. I dati di cui al precedente articolo 2 dovranno essere inviati entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre - dicembre).
2. Ai fini della prima applicazione di quanto sancito al comma 1, gli agenti - o il punto di contatto ove istituito – adempiono all’obbligo previsto dall’art. 2 comunicando i dati rappresentativi della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni entro il 15° giorno dalla medesima.

#### Art. 4

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, comunicano i dati di cui all’art. 2 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [agenticomunitari@pec.organismo-am.it](mailto:agenticomunitari@pec.organismo-am.it).
2. Nel caso in cui i dati sono trasmessi dal punto centrale di contatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, verrà predisposta dall’Organismo sul proprio Portale una apposita Area Privata, nella quale sarà abilitato il servizio di trasmissione telematica del file dei dati di cui all’art. 2, accessibile tramite credenziali.
3. I dati comunicati saranno registrati nel Sistema Informatico dell’Organismo, dotato di idonei servizi di salvataggio dei dati e di disaster recovery, atti a garantire la continuità operativa e prevenire qualsiasi perdita degli stessi.
4. L’Organismo garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

#### Art. 5

1. L’Organismo, ai sensi dell’articolo 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e in virtù della propria autonomia finanziaria, determinerà con apposita circolare i contributi e le altre somme dovute dai soggetti di cui all’art. 1, alla stregua dei seguenti criteri:

- a) una somma, compensativa degli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione dell'archivio informatico che raccoglie le comunicazioni inviate dai soggetti di cui all'art. 128-*quater*, comma 7 del TUB, da corrispondersi una tantum in occasione dell'accreditamento per l'accesso al sistema informatico;
- b) un contributo per la gestione dell'archivio informatico parametrato a ciascun flusso informativo oggetto di comunicazione all'Organismo.

Art. 6

1. La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico ed entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla medesima.

Roma,

OAM- Il Presidente

**ALLEGATO – TABELLA**

	<b>Descrizione campo</b>	<b>Note</b>	<b>Tipo dato</b>
Dati dell'Agente comunitario (i dati dell'Agente saranno replicati in caso di più punti vendita)	Identificativo fiscale	Dati identificativi dell'Agente IP comunitario	carattere
	Forma societaria		carattere
	Cognome/denominazione		carattere
	Nome		carattere
	Indirizzo		carattere
	Comune		carattere
	Provincia		carattere
	CAP		numerico
	Punti operativi		Numero totale dei punti operativi
	Inizio attività	Data di inizio attività dell'Agente (che coincide con la data della prima transazione)	data
Operatore attivo	Indicatore (flag) se l'Agente è operativo o meno	carattere	
Revoca mandato	Eventuale data revoca del mandato	data	
Dati del punto vendita	Indirizzo	Indirizzo del Punto Vendita	carattere
	Comune		carattere
	Provincia		carattere
	Cap		carattere